

Bruxelles, 17 dicembre 2025
(OR. en)

16984/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0425 (NLE)**

**ECOFIN 1771
UEM 643
FIN 1571
ECB
EIB**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 dicembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2025) 787 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 4 ottobre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 787 final.

All.: COM(2025) 787 final



Bruxelles, 17.12.2025
COM(2025) 787 final

2025/0425 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione, del 4 ottobre 2022, relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi**

{SWD(2025) 427 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione, del 4 ottobre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dei Paesi Bassi l'8 luglio 2022, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 4 ottobre 2022 il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022")². La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 17 ottobre 2023³, del 5 novembre 2024⁴ e del 13 maggio 2025⁵.
- (2) Il 13 novembre 2025 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata chiedendole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022, in quanto ritengono che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. I Paesi Bassi hanno presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dai Paesi Bassi a causa di circostanze oggettive riguardano 34 misure.
- (4) I Paesi Bassi hanno spiegato che parte di una misura non può più essere realizzata entro i termini previsti dall'RRF a causa di una combinazione di difficoltà tecniche e ritardi nella fornitura di attrezzature. È interessata la misura C2.2 I3 (Stazioni stradali

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

² ST 12275/22 INIT; ST 12275/22 ADD 1.

³ ST 13613/23 INIT; ST 13613/23 REV 1; ST 13613/23 ADD 1 REV 1.

⁴ ST 13789/24 INIT; ST 13789/24 ADD 1 REV 1.

⁵ ST 8132/25 INIT; ST 8132/25 ADD 1.

intelligenti - iWKS). Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di modificare tale misura. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) I Paesi Bassi hanno spiegato che due misure non sono più pienamente realizzabili a causa di incrementi imprevisti dei prezzi. Sono interessate le misure C1.1 I1 (Energia eolica offshore) e C3.1 I1 (Sbloccare nuovi progetti di costruzione). Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) I Paesi Bassi hanno spiegato che una misura non è più pienamente realizzabile a causa di carenze del mercato del lavoro e di progressi inaspettatamente rapidi nel settore dell'IA, che hanno aumentato le richieste nei confronti del personale. È interessata la misura C4.2 I1 (Laboratorio nazionale per l'istruzione IA). Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di modificare tale misura. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (7) I Paesi Bassi hanno spiegato che tre misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Sono interessate le misure C3.1 R3 (Pianificazione centralizzata per aumentare l'offerta di alloggi), C8 R1 (Pacchetto di riforma del mercato dell'energia) e C4.1 R4 (Lotta al lavoro autonomo fittizio). Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di modificare le suddette misure. Poiché tali circostanze giustificano una modifica delle misure, la decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (8) I Paesi Bassi hanno spiegato che 23 misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Sono interessate le misure C1.1 R1 (Riforma della tassazione dell'energia), C1.1 R4 (Riforma della tassazione delle autovetture), C1.1 R5 (Legge sull'energia), C1.1 I2 (Energia verde dell'idrogeno), C1.1 I3 (Transizione energetica per le vie navigabili interne, progetto Servizi a emissioni zero (ZES)), C1.1 I4 (Trasporto aereo in transizione), C1.2 I1 (Programma Natura), C2.1 I1 (Quantum Delta NL), C2.1 I2 (AiNed e comunità di apprendimento dell'IA applicata), C2.1 I3 (Impulso all'istruzione digitale), C2.1 I4 (Logistica delle infrastrutture digitali), C2.2 I1 (Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)), C2.2 I2 (Mobilità sicura, intelligente e sostenibile), C2.3 R1 (Gestione delle informazioni pubbliche (legge sul governo aperto)), C2.3 I1 (Rinnovo dell'infrastruttura informatica presso il ministero della Difesa), C3.2 I1 (Regime di sovvenzioni per la sostenibilità dei beni immobili del settore pubblico), C4.1 R2 (Assicurazione invalidità per lavoratori autonomi), C4.1 R3 (Riforma del secondo pilastro del sistema pensionistico), C4.1 I1 (I Paesi Bassi continuano ad apprendere), C4.1 I3 (Bilancio per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione professionale dei disoccupati), C5.1 I1 (Capacità supplementare temporanea di risorse umane per l'assistenza in tempi di crisi), C6.1 R1 (Politica fiscale olandese), C6.2 R6 (Politica antiriciclaggio). Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (9) In seguito alla riduzione del livello di attuazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, i Paesi Bassi hanno chiesto di utilizzare le risorse

liberate da tale riduzione per aggiungere due misure e innalzare il livello di attuazione di due misure. Sono interessate le misure C1.1 I5 (Regime di sovvenzioni per veicoli elettrici privati (SEPP)), C1.1 I6 (AanZET, Sovvenzioni agli investimenti per l'energia sostenibile e il risparmio energetico) (C3.2 I2 e C.8 I1). Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di aggiungere due nuovi investimenti (C1.1 I5 Regime di sovvenzioni per veicoli elettrici privati (SEPP), C1.1 I6 AanZET) e di aumentare il livello di attuazione di due misure (C3.2 I2 e C.8 I1). La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

- (10) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dai Paesi Bassi.

Valutazione della Commissione

- (11) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Non arrecare danni significativi

- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ (principio "non arrecare un danno significativo").
- (13) Il PRR modificato valuta la conformità al principio "non arrecare un danno significativo" seguendo la metodologia stabilita negli orientamenti tecnici illustrati nella comunicazione della Commissione "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"⁷. La valutazione è effettuata sistematicamente per ogni nuova riforma e ogni nuovo investimento, seguendo l'approccio in due fasi. La valutazione conclude che, per tutte le nuove misure, il rischio di arrecare un danno significativo non sussiste. Ciò riguarda due investimenti che sovvenzionano i veicoli elettrici e a zero emissioni, conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo". Gli investimenti e le riforme modificati sono ritenuti conformi al principio "non arrecare un danno significativo". Sulla base delle informazioni fornite si può concludere che nessuna misura arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (14) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in

⁶ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj/ita>).

⁷ Comunicazione della Commissione - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza C(2023) 6454 (GU C, C/2023/111, 11.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/111/oj>).

ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.

- (15) I Paesi Bassi hanno chiesto una riduzione del livello di attuazione di talune misure per poter utilizzare le risorse liberate al fine di aumentare il livello di attuazione della misura C8 I1 (Sovvenzioni agli investimenti per l'energia sostenibile e il risparmio energetico), incrementando in tal modo le risorse assegnate al capitolo dedicato al piano REPowerEU e contribuendo ulteriormente agli obiettivi del piano REPowerEU, in particolare migliorando l'efficienza energetica e accelerando la diffusione delle energie rinnovabili.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (16) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 54,3 % della dotazione totale del PRR modificato e al 100 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (17) I Paesi Bassi hanno chiesto una riduzione del livello di attuazione di talune misure per poter utilizzare le risorse liberate al fine di aggiungere due nuove misure, segnatamente la misura C1.1 I5 (Regime di sovvenzioni per veicoli elettrici privati (SEPP)) e la misura C1.1 I6 (AanZET), unitamente all'aumento del livello di attuazione della misura C3.2 I2 (Sovvenzioni agli investimenti per l'energia sostenibile e il risparmio energetico). Benché si ritenga che i due nuovi investimenti contribuiscano agli obiettivi climatici, tali modifiche sono all'origine di una lieve variazione negativa del contributo del PRR modificato alla transizione verde. Le misure del PRR modificato continuano a contribuire in modo significativo alla transizione verde.
- (18) La misura C1.1 I5 (Regime di sovvenzioni per veicoli elettrici privati (SEPP)) fornisce sostegno finanziario alle persone per l'acquisto o il leasing di veicoli elettrici privati, contribuendo alla riduzione delle emissioni. Questo sostegno finanziario dovrebbe incentivare e accelerare la mobilità verde. Ci si aspetta che l'investimento avrà un impatto duraturo grazie alla longevità dei veicoli sovvenzionati e al loro impatto a lungo termine sulle emissioni.
- (19) La misura C1.1 I6 (AanZET) fornisce sostegno finanziario per l'acquisto di autocarri a emissioni zero. Questo sostegno finanziario dovrebbe accelerare l'adozione di autocarri elettrici, contribuendo a ridurre le emissioni. Ci si aspetta che l'investimento avrà un impatto duraturo grazie alla longevità degli autocarri sovvenzionati e al loro impatto a lungo termine sulle emissioni.
- (20) Infine la misura C3.2 I2 (Sovvenzioni agli investimenti per l'energia sostenibile e il risparmio energetico) offre alle famiglie sovvenzioni per diversi interventi volti a migliorare l'efficienza energetica nell'edilizia. Si prevede che tali interventi ridurranno

la domanda di energia e contribuiranno all'elettrificazione della produzione di calore, sostenendo in tal modo la decarbonizzazione della produzione di energia nei Paesi Bassi e la diffusione delle energie rinnovabili. Ci si aspetta che l'investimento avrà un impatto duraturo grazie alla longevità degli impianti sovvenzionati e al loro impatto a lungo termine sulla domanda di energia.

Contributo alla transizione digitale

- (21) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 28,3 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del suddetto regolamento.

Costi

- (22) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (23) Le informazioni sui costi fornite dai Paesi Bassi per il PRR modificato sono dettagliate e ben motivate. I Paesi Bassi hanno inoltre presentato documenti distinti contenenti, tra l'altro, descrizioni più dettagliate della metodologia di calcolo dei costi e spiegazioni sulla correlazione tra i progetti passati e le stime dei costi delle misure modificate, come pure sull'addizionalità dei finanziamenti dell'UE, ove applicabile. Dalla valutazione delle stime dei costi e delle informazioni di supporto emerge che la maggior parte dei costi delle misure nuove o modificate è opportunamente giustificata, ragionevole, plausibile e non comprende i costi coperti da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti. Infine l'importo dei costi totali stimati del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale. Per il PRR modificato è pertanto giustificato il rating B.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- (24) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato sono adeguate (rating A) per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati nell'ambito del medesimo regolamento e tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti erogati nell'ambito dello stesso regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di ulteriori strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi e per proteggere il bilancio dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.

⁸ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj/ita>).

- (25) Nel periodo intercorso dalla valutazione precedente la Commissione ha avuto accesso alle informazioni sull'attuazione effettiva del sistema di audit e di controllo dei Paesi Bassi.
- (26) Alla luce delle informazioni di cui sopra la Commissione ritiene che il sistema di controllo interno del PRR dei Paesi Bassi sia complessivamente adeguato. Il PRR modificato comprende un aggiornamento del sistema di controllo per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione dei conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi nell'ambito dell'RRF. Include anche un aggiornamento della metodologia per i controlli ex post basati sul rischio relativamente ai conflitti di interessi, in particolare la procedura per il controllo incrociato dei conflitti di interessi utilizzando fonti di dati affidabili. Altre procedure relative al conflitto di interessi e, più in generale, alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione restano in vigore e sono considerate adeguate e solide.

Altri criteri di valutazione

- (27) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dai Paesi Bassi non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 4 ottobre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del PRR dei Paesi Bassi, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d ter), g), h) e k).

Misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

- (28) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)⁹, i Paesi Bassi hanno considerato prioritari i progetti ai quali è stato assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. I Paesi Bassi hanno tuttavia ritenuto che nessun progetto cui è stato assegnato un marchio di sovranità dovesse essere incluso nel PRR modificato date l'esiguità dei finanziamenti destinati a ciascun progetto e la difficoltà di garantirne la fattibilità entro i termini previsti dall'RRF.

Valutazione positiva

- (29) A seguito della valutazione positiva, espressa dalla Commissione, del PRR modificato, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

⁹ Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).

Contributo finanziario

- (30) I costi totali stimati del PRR modificato dei Paesi Bassi ammontano a 5 443 185 601 EUR. Poiché l'importo del costo totale stimato del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per i Paesi Bassi, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, nonché dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato dei Paesi Bassi dovrebbe essere pari a 5 441 423 046 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione dei Paesi Bassi rimane pertanto invariato.
- (31) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022.
- (32) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 *Approvazione della valutazione del PRR*

È approvata la valutazione del PRR modificato dei Paesi Bassi, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2 *Modifiche*

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 4 ottobre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi, è così modificata:

l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio, del 4 ottobre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

¹⁰ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

Articolo 3
Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente